

Runts, mini associazioni sull'orlo di una crisi di nervi

La data di scadenza del 31 marzo 2026 per l'iscrizione al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) è un vero e proprio bivio strategico e operativo per tutte le Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) ancora iscritte all'anagrafe tenuta dall'Agenzia delle entrate. Il punto più critico è senza dubbio la cessazione definitiva della qualifica di Onlus dal 2026, con l'automatica soppressione dell'anagrafe stessa. Questo significa che l'ente non potrà più operare con il regime fiscale agevolato e la disciplina giuridica a cui era abituato. Dovrà quindi scegliere se entrare nel nuovo ecosistema degli Enti del Terzo Settore, iscrivendosi al Runts, o rimanerne fuori. Chi decide di non iscriversi al Runts dovrà affrontare la cancellazione dall'anagrafe ma, soprattutto, la devoluzione patrimoniale. Cioè il trasferimento del proprio patrimonio incrementale (quello accumulato durante il periodo in cui ha beneficiato della qualifica di Onlus) ad altri enti con finalità analoghe, secondo le disposizioni statutarie o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previa autorizzazione ministeriale. Si tratta di una misura pensata per garantire che i beni acquisiti con le agevolazioni fiscali a beneficio dell'interesse collettivo non vengano dispersi al di fuori del perimetro del Terzo settore.

L'opzione di entrare nel Runts comporta, invece, un'altra serie di criticità. Lo statuto dell'Onlus deve essere reso perfettamente conforme alle rigorose disposizioni del Codice del terzo settore (Cts), un processo che richiede tempo, attenzione e, molto spesso, l'intervento di professionisti legali e fiscali. Il mancato o errato adeguamento può, infatti, precludere l'iscrizione o, nel tempo, portare alla successiva cancellazione dal Registro. Inoltre, il passaggio a Ets implica l'adozione dei nuovi regimi fiscali previsti dal citato Codice, che, sebbene vantaggiosi, sono diversi e più articolati rispetto a quelli delle Onlus e richiede, quindi, una scelta strategica ben ponderata in base alla natura dell'ente e alla dimensione e qualità delle attività svolte.

Un problema particolare sarà legato al venir meno dell'applicabilità della legge 398 del 1991 che era utilizzabile da tutte le associazioni con meno di 400 mila euro di entrate e che, a partire dal primo gennaio 2026, sarà utilizzabile esclusivamente da associazioni e società sportive. Si tratta, infatti, di una normativa che consente di beneficiare di un regime fiscale molto agevolato (con un imponibile pari al 3 per cento delle entrate commerciali).

Ci sono migliaia, decine di migliaia di associazioni culturali, sociali ecc., che non potranno più beneficiare di questo regime di favore e che dovranno scegliere se entrare o meno nel Runts: nel secondo caso dovranno pagare le imposte sul 15% (o 10% in caso di attività diverse dalle prestazioni di servizi) delle entrate fino circa

15 mila euro (art 145 del Tuir) e il 25% (o 15% per le attività diverse dalle prestazioni di servizi) sull'eccedenza. Entrare nel Runtts significa invece, applicare specifici regimi forfetari individuati dal Codice del Terzo settore ma, soprattutto, redigere il bilancio (o il rendiconto di cassa, sebbene semplificato fino a 60 mila euro di entrate comunque denominate) secondo gli schemi rigidi destinati agli Ets, pubblicare il bilancio o rendiconto presso il Runtts e in molte situazioni nominare l'organo di controllo, nonché i revisori, oltre a essere soggetti ai controlli ordinari e straordinari da parte dei soggetti autorizzati o degli uffici del Runtts.

Il regime 398/1991, come detto, resterà soltanto per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e le società sportive dilettantistiche (Ssd), cioè gli enti iscritti al Rasd (Registro associazioni sportive dilettantistiche). Non è difficile prevedere che questo cambiamento, così radicale, metterà in grandi difficoltà molte di queste piccole associazioni.